

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 822/2014 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 2014****relativo a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 in merito alle norme di origine, nell'ambito del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate, riguardante le biciclette prodotte in Cambogia per quanto concerne l'impiego, ai sensi del cumulo, di parti di biciclette originarie della Malaysia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 247,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a partire dal 1° gennaio 2014, l'Unione europea ha concesso questo tipo di preferenze alla Cambogia.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 <sup>(4)</sup> definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). Lo stesso regolamento prevede la possibilità di concedere, in circostanze ben definite, deroghe a tale definizione a favore dei paesi beneficiari dell'SPG. Le disposizioni in materia di cumulo regionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono state modificate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 530/2013, che ha precisato che il cumulo regionale si applica solo nello stesso gruppo regionale a paesi che, al momento dell'esportazione verso l'Unione, sono beneficiari dell'SPG. Tali modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 530/2013 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- (3) Il 15 maggio 2013 la Cambogia ha presentato una richiesta di periodo transitorio, secondo la quale l'industria delle biciclette cambogiana, per determinare l'origine delle biciclette della voce 8712 del SA nelle esportazioni della Cambogia verso l'Unione, continuerebbe ad essere autorizzata a considerare le parti originarie della Malaysia e di Singapore come materiali originari della Cambogia in virtù del cumulo regionale nell'ambito dell'SPG dal 1° gennaio 2014, data in cui si applicano le disposizioni modificate in materia di cumulo regionale.
- (4) Il settore delle biciclette in Cambogia è in crescita, ma rimane fragile e dipende in ampia misura dalla fornitura di parti originarie dei paesi vicini che erano paesi beneficiari dell'SPG e appartenevano allo stesso gruppo di cumulo regionale, in particolare Singapore e la Malaysia.
- (5) Con lettera del 9 agosto 2013, la Commissione ha invitato la Cambogia a presentare ulteriori informazioni. Il 26 settembre 2013 la Cambogia ha trasmesso la risposta: con questa il fascicolo è stato considerato completo.
- (6) Dal 1° gennaio 2014, Singapore non è più beneficiario dell'SPG né ammissibile al sistema di preferenze generalizzate, pertanto cessa di esistere la possibilità di cumulo con gli altri paesi del gruppo di cumulo regionale I. Dal 1° gennaio 2014 la Malaysia non è più beneficiaria dell'SPG, ma rimane nell'elenco dei paesi ammissibili al sistema di preferenze generalizzate.
- (7) Di conseguenza, dal 1° gennaio 2014, le parti di biciclette originarie di Singapore e della Malaysia non possono considerarsi originarie della Cambogia ai sensi del cumulo regionale, il che impedisce alla Cambogia di soddisfare la norma di origine applicabile ai paesi meno sviluppati per tale prodotto (voce 8712 del SA). In realtà, benché tale norma consenta di utilizzare fino al 70 % di materiali non originari, la percentuale di materiali non originari di alcune biciclette assemblate in Cambogia supererebbe tale limite.

<sup>(1)</sup> GUL 302 del 19.10.1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GUL 253 dell'11.10.1993, pag. 1.<sup>(3)</sup> GUL 303 del 31.10.2012, pag. 1.<sup>(4)</sup> Modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 530/2013 (GUL 159 dell'11.6.2013, pag. 1).